



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, ENERGIA E INQUINAMENTI

Responsabile di settore: CASELLI RENATA LAURA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 4570 del 21-06-2016

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 14115 - Data adozione: 19/12/2016

Oggetto: D.p.g.r. 03/03/2015 n.25/R, articolo 10. Controllo di efficienza energetica degli impianti termici. Approvazione modello di rapporto di controllo di efficienza energetica - Tipo 1B (gruppi termici a biomassa solida).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 22/12/2016

Numero interno di proposta: 2016AD017354

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n.192”;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2014 “Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013”;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 “Disposizioni in materia di energia”;

Visto l'articolo 23 sexies della l.r. 39/2005, che demanda alla fonte regolamentare le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici in applicazione degli articoli 7 e 9 del d.lgs. 192/2005, le modalità per l'invio alle amministrazioni competenti dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici, nonché le modalità di organizzazione, di gestione, di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter della stessa legge;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R “Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici”, in particolare:

- l'articolo 9 comma 1 per il quale i controlli di efficienza energetica sono obbligatori per gli impianti “di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, indipendentemente dalla fonte energetica utilizzata”;
- l'articolo 10 comma 3 per il quale “Ai fini delle verifiche ... il controllo di efficienza energetica accerta quanto indicato nei rispettivi modelli di “rapporto di controllo di efficienza energetica” approvati con decreto del dirigente della struttura regionale competente”;

Visto le delibere di Giunta Regionale 15/12/2015 n.1228 e successiva 19/01/2016 n.11, a rettifica di errori materiali, con cui sono state approvate le “Linee guida regionali di attuazione dell'articolo 17 del decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici)”;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 18 del regolamento 25/R/2015, fino all'emanazione dei modelli regionali di “rapporto di controllo di efficienza energetica” (R.C.E.E.), si utilizzano i modelli approvati con il decreto del ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 7, comma 6 del d.p.r. 74/2013;
- i modelli nazionali di rapporto di efficienza energetica, approvati con D.M. 10/02/2014, non si applicano, ai sensi dell'articolo 2 comma 2 di tale decreto, ai generatori a fiamma alimentati a biomassa;

- il modello nazionale di “rapporto di controllo di efficienza energetica - tipo 1” è comunque utilizzabile per i generatori a fiamma che utilizzano combustibili come biodiesel e biogas laddove con caratteristiche tecniche simili ai corrispondenti combustibili d’origine fossile;
- i generatori a biomassa solida hanno invece specificità e norme tecniche di riferimento differenziate, come evidenziato dalle parti interessate, che rendono problematico l’utilizzo del modello nazionale di rapporto tipo 1;
- vi è quindi la necessità di mettere a disposizione dei manutentori, già in tale fase, uno specifico modello di rapporto attinente alle peculiarità dei generatori a fiamma a biomassa solida;

Richiamato altresì che il regolamento regionale 25/R/2015 all’articolo 21 specifica che *“nel caso di generatori alimentati da fonte biomassa, fino alla definizione di specifiche norme UNI di riferimento non si applica il controllo del rendimento di combustione di cui all’articolo 10, comma 2”*;

Dato atto che sia per la predisposizione delle succitate linee guida sia per la definizione dei modelli di rapporti di controllo di efficienza energetica sono stati coinvolti, tramite specifici tavoli tecnici, rappresentanti di amministrazioni competenti, di agenzie energetiche locali svolgenti lo stesso servizio, nonché delle categorie di manutentori;

Ritenuto pertanto:

- opportuna e urgente l’emanazione di uno specifico modello regionale di “rapporto di controllo di efficienza energetica” relativo a gruppi termici alimentati a biomassa solida;
- opportuno stabilire, ai fini di graduale adeguamento per le ditte di manutenzione, che il modello in questione è utilizzabile in un primo periodo su base volontaria prima di diventare di utilizzo obbligatorio;
- opportuno specificare che si ritengono equivalenti diversi formati grafici dello stesso modello che ne mantengono i contenuti, fermo restando le modalità di trasmissione degli R.C.E.E. dettate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell’articolo 10 del regolamento 25/R/2015;
- opportuno specificare che il “rapporto di controllo di efficienza energetica - tipo 1” di cui al DM 10/02/2014 può essere utilizzato nell’ambito regionale anche per i generatori a fiamma che utilizzano combustibili come biodiesel e biogas laddove con caratteristiche tecniche simili ai corrispondenti combustibili d’origine fossile;
- di riservarsi di approvare con successivi decreti modelli regionali di rapporto di controllo di efficienza energetica per altre tipologie di generatori e macchine, per quanto emerga necessario, anche in esito ai tavoli tecnici succitati, differenziarsi dai rapporti di cui al DM 10/02/2014;

DECRETA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, in attuazione dell’articolo 10 del d.p.g.r. 3 marzo 2015, n.25/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia). Esercizio, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici) il modello, in Allegato A, al presente decreto, “Rapporto di controllo di efficienza energetica - Tipo 1B (gruppi termici a biomassa solida)”;
- 2) di stabilire che il rapporto di cui al punto 1 può essere utilizzato per i controlli di efficienza energetica relativi a generatori a fiamma alimentati a biomassa solida a partire dal 1° gennaio 2017 e deve comunque essere utilizzato per tali controlli in ogni caso dal 1° luglio 2017;
- 3) di specificare che il “rapporto di controllo di efficienza energetica - tipo 1” di cui al DM 10/02/2014 può essere utilizzato nell’ambito regionale anche per i generatori a fiamma che

utilizzano combustibili come biodiesel e biogas, laddove con caratteristiche tecniche simili ai corrispondenti combustibili d'origine fossile.

- 4) di specificare che si ritengono equivalenti diversi formati grafici degli stessi modelli che ne mantengono i contenuti, fermo restando le modalità di trasmissione degli R.C.E.E. dettate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo 10 del regolamento regionale 25/R/2015;

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

A *Rapporto di controllo di efficienza energetica - Tipo 1B (gruppi termici a biomassa solida)*

13ecd602688cf8c56a9d8ebb1f2341964f6cdd233646025deb94587dabcde55b

CERTIFICAZIONE